

R: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione - rif. cup 9931

Da Per conto di: **andrea.nastri@regione.campania.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>
A **us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it**
<us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 23 gennaio 2025 - 15:48

Anomalia nel messaggio

Il giorno 23/01/2025 alle ore 15:48:25 (+0100) è stato ricevuto il messaggio "R: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione - rif. cup 9931" proveniente da "andrea.nastri@regione.campania.it" ed indirizzato a:
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

postacert.eml
smime.p7s

R: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione - rif. cup 9931

Da **ANDREA NASTRI** <andrea.nastri@regione.campania.it>

A **us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it**
<us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 23 gennaio 2025 - 15:48

Buon pomeriggio,

riporto di seguito le risposte ai Vostri quesiti, elaborate con il fondamentale apporto del dottor Covino e della dirigente ing. Romano del Genio Civile di Avellino.

1. Si chiedono le risultanze del procedimento giudiziario che ha interessato la cava Gardenia.

Con sentenza n. 2426/2022 del Tribunale di Avellino, II sezione, il Giudice ha ritenuto che la ditta Gardenia srl utilizzando rifiuti per la ricomposizione ambientale della cava non stava eseguendo illecito smaltimento di rifiuti. Ciò perché il conferimento e la successiva utilizzazione delle terre e rocce da scavo (giuridicamente rifiuti, anche quelle accompagnate da documento di trasporto e non da FIR) per il riempimento di una fossa creatasi nel corso della pregressa attività estrattiva non è avvenuto in assenza della prescritta autorizzazione.

Con la determina dirigenziale n. 66/2012 il Genio Civile di Avellino aveva, infatti, approvato il progetto di recupero ambientale, come descritto nelle varie tabelle allegate al progetto e richiamate nel decreto, e il relativo provvedimento amministrativo. rilasciato ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990. ha sostituito, a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, concessione e nulla osta di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi che fossero necessari per l'esecuzione del progetto di coltivazione della cava e di recupero ambientale presentato, tra cui vi è anche l'autorizzazione alla gestione semplificata ai sensi della legge n. 152/2006 (artt. 214-216).

Si trova conferma della legittimità del recupero ambientale eseguito dalla Gardenia srl utilizzando rifiuti appropriati anche nella sentenza n. 4690/2017 del Consiglio di Stato che, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, ha affermato che non è assoggettata alle norme relative alle discariche di rifiuti l'operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi da quelli di estrazione, nel caso in cui tale operazione costituisca un'operazione non di smaltimento, bensì di recupero di tali rifiuti. Il recupero di rifiuti, ha ricordato il CdS, avviene quando sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

- a) la ditta è obbligata ad eseguire il recupero ambientale anche utilizzando materiali diversi dai rifiuti, con un maggior dispendio di risorse naturali;
- b) i rifiuti che si prevede di utilizzare devono essere "appropriati" e approvati nell'ambito di un progetto; i materiali devono essere quelli di cui al D.M. 05.02.1998, il cui articolo 5 prevede l'uso dei rifiuti non pericolosi indicati nell'Allegato n. 1 del decreto medesimo per le attività di recupero ambientale da realizzarsi attraverso rimodellamenti geomorfologici.

2a. Si chiede se vi è la possibilità di procedere alla commercializzazione dei materiali in ingresso in cava, qualora non utilizzabili per il recupero ambientale.

Per il combinato disposto dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85, dell'art. 23 del R.D. n. 1443/27 e dell'art. 2 comma 1, lett. h della legge regionale n. 22/2017, in cava possono essere lavorati e, quindi, commercializzati, oltre agli inerti provenienti dall'estrazione, esclusivamente quelli provenienti dall'esterno di seguito specificati (operazioni di "arricchimento" o "prima lavorazione", cfr. art. 23 del R.D. n. 1443/27):

- materiali di cava "principali" e "secondari" provenienti da altri siti estrattivi di cava;
- materiali di cava provenienti da cantieri minerari quando non contaminati dai minerali;
- Terre e rocce da scavo, assimilate o in sostituzione dei materiali di cava, quali sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017.

Tutto ciò a condizione che la lavorazione di questi materiali provenienti dall'esterno non interferisca nella programmazione della gestione dell'attività di cava ove sono ubicati gli impianti, con particolare riferimento alla durata della coltivazione e alla necessità di dare certezza della ricomposizione ambientale autorizzata (utilizzo in via secondaria e residuale).

L'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 54/85 (e art. 23 del R.D. 1443/27), ha per oggetto lo scavo (estrazione in senso stretto) e "le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale".

Costituiscono "arricchimento del minerale" tutte le operazioni effettuate sul materiale di cava estratto finalizzate ad ottenere un prodotto commerciale costituito dal medesimo materiale senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti. Rientrano nella definizione il taglio, riquadratura e sagomatura dei blocchi di calcare, la frantumazione, la vagliatura, la selezione, il lavaggio, la pesatura e lo stoccaggio. Costituiscono altresì attività complementari all'estrazione il caricamento e la movimentazione, internamente all'area di cava, dei materiali estratti e lavorati.

Non rientrano nelle lavorazioni facenti parte dell'attività estrattiva le attività e gli impianti di seconda lavorazione del materiale estratto (es. betonaggio, produzione calcestruzzo, produzione bitume) e, tranne l'operazione di recupero R10, le operazioni di recupero di rifiuti inerti di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006.

l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con parere prot. n. 0406556 del 25/06/2018, in conformità all'art. 2 comma 1, lett. h della legge regionale n. 22/2017, ha chiarito che, al fine di garantire il razionale utilizzo e trattamento della risorsa non riproducibile e la maggiore economicità nell'uso degli impianti di cava, nelle industrie estrattive e negli stabilimenti (cantieri di cave – impianti di prima lavorazione), in cava possono eseguirsi attività di prima lavorazione di inerti provenienti dall'esterno.

Si fa rilevare che nel parere si ritiene possibile utilizzare gli impianti anche per operazioni di recupero rifiuti (R1 a R9). Su questo abbiamo più di un dubbio e riteniamo che tale opzione non sia possibile, in quanto non rientra tra le prime lavorazioni di inerti. Va da sé che non potendo recuperare i rifiuti non è possibile neanche commercializzarli.

2b. Specificare inoltre le tipologie di materiali che possono essere introdotti in cava

I materiali che possono entrare in cava per essere utilizzati per il recupero ambientale sono quelli diversi dai rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e i rifiuti estrattivi (art 10 del D.lgs. n. 117/2008), oltre ovviamente alla materia prima (cfr. artt. 52 e 61 del PRAE):

- materiali di cava "principali" e "secondari" provenienti da altri siti estrattivi di cava;
- materiali di cava provenienti da cantieri minerari quando non contaminati dai minerali;
- rifiuti non pericolosi indicati nell'Allegato n. 1 del decreto del ministero dell'Ambiente 5/2/98 per le attività di recupero ambientale da realizzarsi attraverso rimodellamenti geomorfologici (R10);
- terre e rocce da scavo, assimilate o in sostituzione dei materiali di cava, quali sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017;
- rifiuti inerti dell'attività estrattiva ai sensi del D.lgs. n. 117/2008.

Allego la Sentenza n. 2426/2022 del Tribunale di Avellino, la sentenza del CdS, la Sentenza della Corte di Giustizia europea e il citato Parere dell'Avvocatura.

Cordiali saluti.



arch. Andrea Nastri

Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Direzione generale Lavori pubblici e protezione civile

UOD 50.18.08 Genio civile di Ariano Irpino

Via Fontananuova 15, 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel.: 0825.823230 – 081.7963137

Mail: genio.civile.ariano@regione.campania.it

PEC: uod.501808@pec.regione.campania.it

Da: Per conto di: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Inviato: Martedì, 14 Gennaio, 2025 19:13

A: ANDREA NASTRI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione - rif. cup 9931

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/01/2025 alle ore 19:13:49 (+0100) il messaggio
"Comunicazione - rif. cup 9931" è stato inviato da
"us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:
andrea.nastri@regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec210312.20250114191349.103731.634.1.53@pec.aruba.it

CDS 4690 2017 recupero rifiuti in cava.pdf
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 28 luglio 2016 sentenza C-147_15 _
AmbienteDiritto.it.pdf
Impianti in cava_L.R. 54-1985 s.m.i. e L.R. 22-2017_Avvocatura PP 28-2018.pdf
SENTENZA N. 2426-2022_ocred.pdf